



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER

TAR Piemonte, Sez. II, n. 820 dd. 4.7.2024 – Installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole – regolamentazione delle aree idonee - contemporamento di interessi tra la salvaguardia delle risorse agricole e la lotta ai gas effetto serra

Con la sentenza in argomento, il TAR Piemonte affronta il tema dell'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico alla luce delle disposizioni legislative statali e delle relative norme di attuazione regionali che individuano le aree idonee alla realizzazione di tali impianti. In attuazione dell'art. 20, comma 8, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, le Regioni hanno infatti disciplinato le attività realizzabili in area agricola, in via transitoria, in attesa del completo adeguamento normativo con l'emanazione dei decreti interministeriali e degli atti regionali previsti, vietando l'installazione di tali impianti in presenza di aree agricole ad elevato interesse agronomico in funzione di loro salvaguardia.

Le disposizioni all'esame del Giudice amministrativo prevedono il divieto a realizzare impianti fotovoltaici a terra non agrivoltaici posto dalla Regione (con DGR) nei terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo.

La sentenza riconosce che la decisione regionale contempera la capacità produttiva dei suoli con la necessaria espansione della produzione da energie rinnovabili, escludendo, per le classi di suolo aventi potenzialità agricole più elevate, soluzioni tecniche che ne impediscano in via permanente l'utilizzo per la coltivazione e ritiene non necessario che sia in essere la concreta coltivazione dei suoli, in quanto circostanza di fatto mutevole nel tempo. Secondo il TAR oggetto della tutela regionale è il potenziale produttivo agricolo dei territori – che ben può prescindere dall'utilizzo attuale ed effettivo del fondo – la cui esplicazione "in potenza" può essere cancellata dalla non reversibile, indiscriminata ed integrale sostituzione delle colture con gli impianti "a terra" fotovoltaici.

Inoltre, il TAR ribadisce che le direttive europee e gli accordi internazionali non hanno nessun effetto verticale diretto e non svolgono nessuna incidenza, né rilevanza riguardo alle scelte – statali e regionali – in ordine al corretto bilanciamento tra gli opposti interessi pubblici della salvaguardia delle risorse agricole e naturali locali (artt. 9, 32 e 44 Cost.) e dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili (per perseguire l'obiettivo globale della lotta ai gas serra), richiamando il parere del Consiglio di Stato secondo cui *"Del resto, operare una comparazione (o una sorta di bilanciamento) tra il valore della lotta al mutamento climatico, che riguarda effetti ipotetici, indiretti e futuri e si pone su di un piano globale e di lungo periodo, e il valore di tutela della risorsa agricola e del paesaggio, che verrebbe invece pregiudicato immediatamente per effetto diretto degli interventi proposti, costituisce un evidente errore logico, prima che giuridico, poiché implica l'instaurazione di una comparazione tra termini palesemente eterogenei e non commensurabili, perseguendo l'uno un effetto solo ipotetico, indiretto e futuro, comportando l'altro, invece, danni immediati, certi e diretti ai beni-interessi protetti"* (parere Cons. Stato, I, 11.05.2021, n. 843).

Circa la disciplina transitoria prevista dalla DGR, secondo cui il divieto di installazione degli impianti FER nelle aree agricole di pregio *"non si applica ai procedimenti abilitativi già conclusi alla data della pubblicazione dello stesso sul BUR né a quelli rispetto ai quali il proponente alla stessa data abbia acquisito ed esplicitamente accettato il preventivo per la connessione redatto dal gestore di rete"*, il Giudice afferma che non è censurabile la scelta di individuare nell'accettazione del preventivo di connessione il momento di emersione e consolidamento dell'interesse dell'operatore economico. Tale accettazione è espressamente richiesta al paragrafo 13 delle Linee guida quale contenuto minimo dell'istanza ai fini del rilascio dell'A.U. per gli impianti FER, ed inoltre è connessa al versamento degli importi richiesti dal gestore per il perfezionamento di detta fase procedimentale. Pertanto, l'accettazione è, secondo il TAR, sintomatica della volontà realizzativa da parte dell'operatore economico.

Infine, circa la durata del procedimento di rilascio del preventivo da parte del gestore, giudicata abnorme dalla Società ricorrente, il TAR afferma che tale non può intendersi una domanda di rilascio del preventivo di connessione prodotta in data del 5.5.2023 a fronte del riscontro del gestore, riferito ad una domanda pervenuta il 26.9.2023, datata 10.10.2023.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_to&nrg=202300949&nomeFile=202400820_01.html&subDir=Provvedimenti